



Indennità di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione è quel beneficio economico previsto *per i lavoratori che restano senza lavoro per cause non attribuibili alla propria volontà* (quindi non è esigibile per chi ha presentato le dimissioni).

Indennità di disoccupazione ordinaria

Quando è possibile richiederla

La possono richiedere quei lavoratori che, compatibilmente con i requisiti precedentemente ricordati, *abbiano lavorato almeno un anno nell'ultimo biennio* (precisamente 52 settimane, anche non consecutive), *e che abbiano almeno due anni di anzianità assicurativa presso l'INPS*. L'eventuale periodo lavorativo svolto in qualità di apprendista non viene calcolato ai fini della concessione dell'indennità.

E', inoltre, obbligatoria l'iscrizione al Centro per l'Impiego.

La richiesta per ottenere l'indennità di disoccupazione, deve essere *presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro* (i moduli sono reperibili presso le sedi dell'Istituto previdenziale o presso il proprio Centro per l'Impiego).

Durata e importo dell'erogazione

L'indennità di disoccupazione ordinaria *ammonta al 40% della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo trimestre antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro*.

Il periodo massimo di *erogazione* è previsto in *sei mesi* (180 giorni) o, per *chi ha superato i 50 anni*, in *nove mesi*.

E' previsto inoltre il *pagamento degli assegni familiari* fino ad un massimo di 156 giorni.

Il pagamento dell'indennità avviene tramite assegno inviato a casa del disoccupato dalla sede INPS competente.

Cessazione dell'erogazione

L'erogazione dell'indennità cessa con il *trascorrere del periodo previsto*, oppure nel caso che il disoccupato *trovi lavoro* per un periodo superiore ai cinque giorni.

Indennità di disoccupazione per il settore edile

E' previsto, per i lavoratori del settore edile che abbiano lavorato almeno *43 settimane nell'ultimo biennio*, un diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione *pari a un periodo di sei mesi*, di cui *i primi tre calcolati su una somma pari all'80% della media delle retribuzioni* percepite nelle ultime quattro settimane dell'attività lavorativa svolta, e *negli altri tre mesi pari alla percentuale prevista per l'indennità di disoccupazione ordinaria*.

Per questa categoria professionale la richiesta per l'erogazione può essere ***inoltrata entro un periodo massimo di due anni*** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Quando è possibile richiederla

Questo tipo di indennità riguarda quei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ma non siano in possesso dei requisiti necessari per l'indennità di disoccupazione ordinaria (ad esempio i lavoratori stagionali o trimestrali, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori interinali etc).

In questo caso occorre che ***il lavoratore abbia effettuato almeno 78 giorni di lavoro dipendente retribuito nell'anno solare*** (1 gennaio-31 dicembre) antecedente a quello della presentazione della domanda, e che abbia ***almeno una settimana di contributi INPS*** versata nei due anni precedenti alla richiesta di erogazione.

La richiesta deve essere presentata alla sede INPS competente e, esclusi i soci di cooperativa per i quali è ancora richiesta, non è obbligatoria l'iscrizione ai Centri per l'Impiego.

Tale richiesta ***deve essere presentata dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno*** (naturalmente in relazione al periodo lavorativo interessato dell'anno precedente).

Durata, importo e cessazione dell'erogazione

L'indennità giornaliera ***ammonta al 30% della retribuzione media percepita*** per le giornate lavorate nell'anno precedente (totale delle retribuzioni mensili percepite diviso 30 e moltiplicato per le ore effettivamente lavorate).

La quota complessiva a cui si ha diritto è calcolata in questo modo; per il disoccupato che abbia lavorato un periodo compreso ***tra i 78 e i 156 giorni, l'indennità corrisponde al numero di giornate lavorate, oltre i 156 giorni l'indennità corrisponde alla differenza tra il numero di giorni lavorativi previsti in un anno (312 giorni) e il numero di giornate lavorate.***

La ***cessazione*** dell'erogazione avviene per gli stessi motivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Anche in questo caso il versamento avviene mediante assegno circolare non trasferibile inviato dall'INPS al diretto interessato, e anche in questo caso è previsto il pagamento dell'intera quota degli ***assegni familiari*** fino ad un massimo di 156 giorni.